

**COME DOVREBBERO
ESSERE GESTITE LE
ZONE
DI
RIPOPOLAMENTO
E CATTURA
SECONDO LA DELIBERA
DEL C.R. TOSCANA
N. 292/94**



**Titolo IV
Zone di ripopolamento e cattura**

art. 12 - Definizione e finalità delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono porzioni di territorio destinate alla riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti a popolazioni di uccelli e mammiferi di specie stanziali ed alla cattura degli stessi per l'immissione ed il loro irradiazione sul territorio.
2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni nell'ambito di appositi piani di assestamento e di cattura potranno essere prelevati per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento ai fini del ripopolamento.
3. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità di cui al comma 1, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.

art. 13 - Gestione delle zone di ripopolamento e cattura

1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 3/94, alle Province che si avvalgono in via prioritaria di forme associate dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi.
2. Le Province, in assenza delle forme associate di cui al precedente comma, possono altresì affidare la gestione delle zone di ripopolamento e cattura alle Commissioni di cui al successivo articolo.

art. 14 - Commissioni di verifica e controllo

1. Le Commissioni di verifica e controllo sono composte in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi e da rappresentanti dei cacciatori designati dal Comitato di gestione dell'A.T.C. interessato.
2. La Commissione è composta da tre rappresentanti per ciascuna delle componenti di cui al precedente comma.
3. La Commissione elegge al suo interno il Presidente.

art. 15 - Funzioni dell'organismo di gestione

1. L'organismo di gestione delle zone di ripopolamento e cattura dovrà fornire alla Provincia, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione della stessa:
 - a) relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale andranno riportati in cartografia gli interventi di miglioramento ambientale effettuati per la realizzazione del piano annuale;
 - b) comunicazione del numero di animali catturati e qualsiasi altra notizia che l'Amministrazione provinciale ritenga utile richiedere;
 - c) bilancio finanziario preventivo di gestione;
 - d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che si intende attuare da riportarsi anche in cartografia;
 - e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;
 - f) bilancio finanziario consuntivo di gestione;

- g) piano annuale sullo svolgimento della vigilanza nel quale andranno indicate le modalità di effettuazione della stessa.
2. La Provincia dovrà provvedere ad assicurare un adeguato coordinamento della vigilanza anche attraverso il proprio personale.

art. 16 - Attuazione del piano di gestione

1. In caso di gestione affidata a forme associate di conduttori dei fondi inclusi nella zona di ripopolamento e cattura gli interventi previsti dal piano di gestione annuale sono effettuati da tali soggetti sulla base di accordi con la Commissione di verifica e controllo.
2. In caso di gestione diretta da parte della Commissione l'effettuazione degli interventi previsti dal piano di gestione annuale è di norma affidata agli imprenditori agricoli proprietari o conduttori dei fondi inclusi. Qualora ciò non risultasse possibile, previo accordo con i soggetti di cui sopra, la Commissione può affidare l'esecuzione di tali interventi a terzi.

art. 17 - Superfici, confini e durata delle zone di ripopolamento e cattura

1. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione delle popolazioni animali selvatiche ospitate al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.
2. I confini delle zone di ripopolamento e cattura dovranno coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da consentire una adeguata vigilanza e gestione.
3. Tali istituti devono essere costituiti su terreni idonei allo sviluppo della selvaggina e alle operazioni di cattura, preferibilmente su terreni dove non possono essere arrecati gravi danni alle produzioni agricole.
4. Il perimetro di tali istituti dovrà essere indicato da tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 26 della L.R. n. 3/94.
5. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata di 5 anni, salvo rinnovo.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 63, 9° comma della L.R. n. 3/94 la rimozione delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

art. 18 - Istituzione e rinnovo delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le Province, sentito il Comitato A.T.C., secondo le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 15 della L.R. n. 3/94 e, per la costituzione di nuove zone, tenendo conto delle procedure di cui al successivo art. 19, deliberano la costituzione della zona di ripopolamento e cattura, provvedendo al tempo stesso alla nomina della Commissione di cui all'art. 14.
2. All'atto deliberativo di cui sopra dovranno essere allegati:
 - planimetria in scala 1:25.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
 - elenco dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali è istituita la zona di ripopolamento e cattura con indicato indirizzo, superficie inclusa, codice fiscale;
 - relazione tecnica circa l'utilizzazione agricola e forestale dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura;
 - programma quinquennale delle attività che si intendono effettuare comprendente:
 - a) indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre fra quelle indicate al successivo articolo 20;
 - b) piano degli interventi di miglioramento ambientale articolato per piani annuali;
 - c) programma di gestione delle specie selvatiche che si intende produrre.
3. Per il rinnovo alla scadenza del quinto anno la Provincia adotta le stesse procedure della costituzione.

art. 19 - Adempimenti della Provincia per l'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura

1. La Provincia può costituire nuove zone di ripopolamento e cattura per un periodo massimo di 3 anni, decorso il quale con proprio personale tecnico, avvalendosi delle Università, Istituti scientifici e organismi di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 3/94, verificherà la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dai piani annuali ed effettuerà una stima delle popolazioni animali selvatiche di indirizzo. Una valutazione positiva della struttura comporterà la conferma del provvedimento di istituzione per i restanti 2 anni.

art. 20 - Specie animali di indirizzo

1. Sono considerate specie di indirizzo (specie per il cui incremento viene istituita la zona di ripopolamento e cattura): lepore, fagiano, starna, pernice rossa.
2. L'eventuale presenza di ungulati è controllata ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94.

art. 21 - Cattura e rilascio dei capi

1. Il numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo che nell'ambito di un piano di assestamento faunistico costituisce il quantitativo di animali prelevabile, deve essere catturato.
2. I capi catturati sono destinati per l'80% al territorio dell'A.T.C. interessato e per il 20% a territori individuati dalla Provincia.

3. Le immissioni dei capi catturati vengono coordinate dalla Provincia nell'ambito dei piani di ripopolamento redatti a livello di A.T.C.

4. Tutti i capi catturati, prima del rilascio, dovranno essere marcati con anelli o contrassegni forniti dalla Provincia, alla presenza di un agente appartenente ai servizi di polizia provinciale o altro personale di vigilanza di cui all'art. 51 L.R. n. 3/94 individuato dalla Provincia.

art. 22 - Modalità per la cattura delle specie animali

1. Entro il 1 dicembre di ogni anno l'organismo di gestione dovrà far pervenire alla Provincia la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura.

2. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura dovranno risultare fra quelle indicate idonee dalle Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 3/94.

3. L'organismo di gestione dovrà comunicare alla Provincia almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di cattura, il programma delle operazioni, indicante anche i giorni e le località.

art. 23 - Finanziamento delle zone di ripopolamento e cattura e modalità di gestione della spesa

1. I programmi relativi alle zone di ripopolamento e cattura saranno finanziati, esclusi i primi 2 anni di attività, mediante l'assegnazione di un contributo per ogni capo appartenente alle specie di indirizzo catturato e conferito alla Provincia o quando siano stati conseguiti obiettivi particolari di incremento e tutela faunistica previsti dalla programmazione di cui all'art. 18.

2. La Giunta regionale stabilisce la valutazione economica dei capi catturati in base:

a) ai prezzi di mercato incrementati del 10% a compensazione dell'irradimento;

b) alle caratteristiche genetiche dei capi prodotti.

3. I progetti relativi a zone di ripopolamento e cattura al primo anno di attività saranno finanziati nella misura di L. 70.000 ad ettaro e quelli relativi al secondo anno di attività saranno finanziati fino ad un massimo di L. 40.000 ad ettaro.

4. Ai fini del finanziamento non sono considerate nuove zone le modificazioni dei confini delle zone di ripopolamento e cattura già costituite.

art. 24 - Epizootie

1. In caso di epizootie, l'organismo di gestione è tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Provincia e la U.S.L. competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. La Provincia tempestivamente informa le Università, Istituti scientifici o gli organismi di cui all'art. 2, 3 comma della L.R. n. 3/94. L'organismo di gestione è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione che verranno prescritte dai suddetti enti.

art. 25 - Verifiche sul funzionamento delle zone di ripopolamento e cattura e divieti

1. La Provincia, attraverso il proprio personale o avvalendosi delle Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2, 3 comma della L.R. n. 3/94, effettua ogni anno controlli su almeno il 50% delle zone di ripopolamento e cattura, allo scopo di verificarne la funzionalità. Nel corso dei sopralluoghi viene accertata la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano di gestione annuale, e sono stimate le popolazioni animali selvatiche in indirizzo presenti.

2. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di selvaggina è autorizzata dalla Provincia.

3. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura non sono consentite gare cinofile.

art. 26 - Revoca delle zone di ripopolamento e cattura

1. La zona di ripopolamento e cattura è revocabile qualora:

a) non si conseguano i risultati previsti dai piani di cattura o dai progetti di incremento e tutela per oltre due anni consecutivi senza una giustificazione motivata da relazioni tecniche predisposte dalle Università, Istituti scientifici o organismi di cui all'art. 2, 3 comma della L.R. n. 3/94;

b) non vengano effettuati gli interventi di miglioramento ambientale previsti dal piano annuale di gestione;

c) si proceda all'immissione di selvaggina senza la necessaria autorizzazione;

d) il quantitativo di selvaggina stimato nel corso dei sopralluoghi effettuati dalle Province risulti inferiore al 50% di quello indicato nel piano annuale;

e) l'indirizzo faunistico indicato nel provvedimento istitutivo sia compromesso dalla presenza di specie concorrenti o antagoniste;

f) l'ammontare complessivo dei danni alle produzioni agricole da specie non costituenti l'indirizzo produttivo superi il 30% del totale dei danni per più di due anni consecutivi;

g) alla scadenza del terzo anno di istituzione, per le zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione, nel corso dei sopralluoghi previsti, si rilevi la mancata realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale previsti nei piani annuali e il quantitativo di specie in indirizzo risulti inferiore al 50% di quello indicato nel piano annuale.